

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 40

Adunanza 20 settembre 2005

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI MATHI - VARIANTE PARZIALE N. 3 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 1195 – 384521/2005

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: SERGIO BISACCA, VALTER GIULIANO, GIUSEPPINA DE SANTIS, ELEONORA ARTESIO, PATRIZIA BUGNANO, CINZIA CONDELLO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, ALESSANDRA SPERANZA, AURORA TESIO, CARLO CHIAMA e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori FRANCO CAMPIA e SILVANA SANLORENZO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Mathi:
la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 55-41752 del 19/12/1994;
- ha approvato, con deliberazioni C.C. n. 25 del 19/06/2000 e n. 20 del 27/04/2004, due Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 31 del 03/08/2005, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C., trasmessa alla Provincia, in data 09/08/2005 (pervenuta in data 10/08/05), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;
(Prat. 095/2005);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 4.138 abitanti al 1971; 4.165 ab. al 1981; 4.090 ab. al 1991; 3.907 ab. al 2001, dato, quest'ultimo, che evidenzia un andamento in leggero decremento;

- superficie territoriale di 707 ettari, dei quali 477 di pianura, 190 di collina e 40 di montagna. La conformazione fisico-morfologica evidenzia 584 ha con pendenze inferiori ai 5°, 91 ha con pendenze tra 5° e 20°, i rimanenti con pendenze superiori ai 20°. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei suoli, 72 ettari appartengono alla Classe I^ e 127 ettari alla Classe II^, complessivamente rappresentano il 28% della superficie comunale; è altresì caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 87 ettari (circa il 12% della superficie territoriale);
- sistema produttivo: appartiene all' Ambito di valorizzazione produttiva del P.T.C. del Bacino di Ciriè;
- insediamenti residenziali: risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2. delle N.d.A.);
- risulta compreso nel Circondario Provinciale di Lanzo-Ciriè, Sub-ambito "Area Ciriè", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito;
- infrastrutture viarie:
 - è attraversato dalla Strada Provinciale n. 2;
 - è attraversato dalla ferrovia Torino-Ceres e nel territorio comunale è presente una stazione;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dai Torrenti Stura di Lanzo, Fisca e dal Rio Banna, i cui corsi sono compresi nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detti corsi compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte, evidenzia 137 ettari del territorio comunale come "aree inondabili" con tempo di ritorno compreso tra 25 e 50 anni;
 - il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia nel territorio comunale una superficie pari a 124 ettari, inserita in fascia A e B;
- tutela ambientale:
 - una porzione di superficie comunale pari a 126 ettari è interessata dall'Area Protetta Regionale Istituita denominata "Zona di Salvaguardia della Stura di Lanzo", sulla stessa area insiste il Biotopo Comunitario-Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" - BC 10014, "Stura di Lanzo";

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 31 del 03/08/2005 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata, introduce alcune specificazioni relative agli interventi "una-tantum" di ristrutturazione edilizia e di ampliamento funzionale, nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 24/09/2005;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 05/09/2005;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti e più specificatamente quanto stabilito, nell'ultimo periodo del punto 1. "La deliberazione può essere corredata da segnalazioni di eventuali incompletezze materiali nell'elenco degli elaborati trasmessi e costituenti il P.R.G., ai sensi delle leggi vigenti e dallo stato dell'iter di eventuali progetti sovracomunali approvati o in corso di approvazione, riguardanti l'ambito del territorio comunale";

evidenziato che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica ai sensi della L.R. n. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico";

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17, L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C. del Comune di Mathi, adottato con deliberazione C.C. n. 31 del 03/08/2005, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali;
2. di dare atto che rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C. viene segnalata la seguente incompletezza materiale:
 - a) ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 5 della L.R. n. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico", ogni modifica agli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica;
3. di trasmettere al Comune di Mathi la presente deliberazione per i successivi provvedi-

menti di competenza;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta